



NEWS Euroconference

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di venerdì 18 luglio 2014

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Cessione d'azienda con patto di riservato dominio](#)

di Sandro Cerato

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Ai fini dell'imposta di registro sui decreti ingiuntivi l'operazione sottostante detta la tassazione](#)

di Leonardo Pietrobon

RISCOSSIONE

[La nuova rateazione dei debiti verso Equitalia con istanza entro il 31 luglio 2014](#)

di Cristoforo Florio

ACCERTAMENTO

[Studi di settore: di refuso in refuso](#)

di Giovanni Valcarenghi

ACCERTAMENTO

[Frodi carosello e deducibilità dei costi](#)

di Luigi Ferrajoli

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Natura e mondanità](#)

di Chicco Rossi

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Cessione d'azienda con patto di riservato dominio

di Sandro Cerato

Nei contratti che hanno per oggetto il **trasferimento di un'azienda**, o di un ramo di essa, è frequente l'inserimento di clausole finalizzate alla dilazione del corrispettivo pattuito per il trasferimento stesso. Più nel dettaglio, la predetta dilazione del pagamento si configura normalmente con una delle due seguenti fattispecie:

- pagamento di **rate di importo fisso** a scadenze predeterminate, sovente garantite da emissioni di cambiali o pagherò cambiari;
- pagamento di **rate ad importo variabile**, la cui quantificazione è espressa in percentuale al fatturato che il cessionario realizzerà per effetto dell'acquisizione dell'azienda.

In entrambe le ipotesi, si pone ovviamente il problema di prevedere apposite **forme di garanzia** per il cedente affinché sia assicurata la corresponsione del prezzo anche dopo la stipula del contratto di cessione. In tale ambito, un particolare strumento che può essere utilizzato e che non presenta per l'acquirente particolari oneri o spese è rappresentato dalla**apposizione nel contratto** di un'apposita clausola che preveda il **trasferimento di proprietà dell'azienda** solo con l'integrale pagamento del prezzo, ovvero con il **saldo dell'ultima rata di prezzo pattuita**. L'art. 1523 del Codice Civile prevede testualmente che “*nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna*”. Si tratta, in sostanza, di una tipica ipotesi di **vendita obbligatoria** in cui l'effetto traslativo si realizza in un momento successivo a quello della conclusione del contratto, mentre si realizzano subito gli effetti obbligatori. L'obbligazione consistente nella **consegna dell'azienda** avviene quindi prima del passaggio della proprietà, la quale avviene solo all'integrale pagamento del prezzo, mentre i rischi sono assunti dal compratore sin dal momento della consegna.

L'inserimento nel contratto della succitata clausola non risolve però l'ulteriore problema che si potrebbe creare qualora il cessionario d'azienda, in possesso dei beni aziendali, provveda all'**alienazione di detti beni a terzi**, neutralizzando in tal modo la garanzia reale in danno del cedente. A tale eventualità soccorre il successivo art. 1524, co. 2, del Codice Civile, contenente una disposizione che consente di rendere **opponibile ai terzi acquirenti la clausola di riservato dominio**, a condizione di trascrivere il patto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trova il bene di valore superiore a Euro 15,49. Il patto di riservato dominio, quindi, può essere utilizzato soprattutto in quelle ipotesi in cui nel patrimonio

dell'azienda ceduta siano ricompresi beni strumentali di notevole valore. In tali casi, infatti, l'acquirente in difficoltà o, peggio, in mala fede, potrebbe procedere all'alienazione a terzi di detti cespiti, con notevole danno per il cedente, il quale oltre a non aver incassato il prezzo, non avrebbe più la possibilità di rientrare nel possesso fisico dei beni. In tale ambito, **l'inserimento di un patto di riservato dominio**, con l'ulteriore adempimento della trascrizione presso il tribunale competente, può rendere "inefficace" l'atto di successiva rivendita per opposizione del patto di riservato dominio.

Per quanto riguarda gli **aspetti fiscali**, in questa sede ci si limita a segnalare che l'apposizione della clausola di riservato dominio non rileva ai fini dell'individuazione del momento in cui la cessione si considera effettuata (che rimane pertanto la data di stipulazione del relativo atto). Infatti, secondo l'art. 109, co. 2, lett. a), che individua nella **data di stipula dell'atto di cessione d'azienda** la relativa competenza del componente reddituale (plusvalenza), salvo che l'effetto traslativo non si verifichi successivamente, precisa che non si tiene conto di eventuali clausole di riserva della proprietà, le quali hanno pertanto una valenza meramente civilistica e non consentono in alcun modo di differire la tassazione della plusvalenza da cessione d'azienda.

IMU E TRIBUTI LOCALI

Ai fini dell'imposta di registro sui decreti ingiuntivi l'operazione sottostante detta la tassazione

di Leonardo Pietrobon

Orami da alcuni anni, i **decreti ingiuntivi** di pagamento rappresentano uno dei tanti tentativi posti in essere dalle imprese e non solo, per **ottenere il pagamento dei crediti** vantati nei confronti dei propri clienti. Ad accompagnare tale costante abitudine, alcune volte, c'è anche **l'Agenzia delle entrate**, la quale, in sede di registrazione di tali decreti ingiuntivi, **richiede il pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale**, incurante di verificare la natura e l'imposizione dell'operazione sottostante il decreto ingiuntivo stesso.

In alcuni casi, ciò che l'Agenzia dimentica è l'applicazione del **principio di alternatività tra l'Iva e l'imposta di registro** stabilita **dall'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986**, secondo il quale “*per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa*”.

L'**orientamento giurisprudenziale** che prevede la tassazione in misura fissa dei decreti ingiuntivi esecutivi, nel caso in cui l'operazione sottostante sia un'operazione soggetta ad Iva, è ormai **consolidato da parecchi anni** (sul punto si vedano da ultimo le sentenze dalla **CTP di Napoli n.14159 del 30 maggio 2014, CTR Roma n. 748 dell'11 febbraio 2014, CTR Milano n. 84 del 10 giugno 2013, CTR Milano n. 94 del 13 settembre 2012 e CTR Piemonte n. 22 del 22 dicembre 2010**).

Tutte le richiamante pronunce giurisprudenziali affermano che, con riferimento ai decreti ingiuntivi, la **Tariffa-Parte Prima, D.P.R. 131/1986**, riguardante gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, **all'articolo 8, coma 1, lett. b)**, prevede l'applicazione, tra l'altro, ai decreti ingiuntivi esecutivi, dell'**imposta di registro nella misura del 3%**. E fino a questo punto, l'eventuale pretesa dell'Amministrazione finanziaria potrebbe sembrare anche legittima, tuttavia, la **Nota II allo stesso articolo 8 della Tariffa-Parte Prima, D.P.R. 131/1986** stabilisce che i **decreti ingiuntivi “non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto”**.

Sulla questione, l'aspetto più “drammatico” è rappresentato dal fatto che la stessa Agenzia delle Entrate, con la **C.M. n. 34/E/2001**, stabilisce che “**ai decreti ingiuntivi originati da fattura è applicabile l'imposta di registro nella misura fissa di 250mila lire nonché, per il principio di alternatività all'articolo 40 del testo unico dell'imposta di registro, approvato con D.P.R. n.**

131/1986, un'ulteriore tassa fissa per l'enunciazione del negozio sottostante quando l'atto enunciato, soggetto a Iva, non sia stato già registrato”.

Inoltre, come chiarito da ultimo e in modo ancora più preciso con la [C.M. n.18/E/2013](#), il principio dell'alternatività trova applicazione, in linea generale, **non soltanto con riguardo alle operazioni imponibili ai fini Iva** e quindi per quelle operazioni documentate da fattura in cui trova esposizione l'imposta sul valore aggiunto, ma **anche con riferimento alle operazioni Iva non imponibili**, a quelle escluse per effetto delle norme sulla territorialità e alle **operazioni esenti**. A tal proposito, la citata sentenza della [CTR Roma dell'11 febbraio 2014 n. 748](#) ricorda che “**operazione soggetta ad Iva è quella che realizza il presupposto impositivo previsto dal D.P.R. n. 633/19721, art. 1 e cioè che si tratta di una cessione di beni effettuata nell'esercizio di impresa, e che si tratti di operazione teoricamente soggetta ad Iva, a prescindere dalla qualificazione data in concreto all'operazione dall'operatore economico**”.

Coordinando, quindi, le richiamate disposizioni normative con i chiarimenti di prassi di cui sopra si può affermare **che l'imposta di registro sui decreti ingiuntivi si applica in misura fissa** nei casi in cui trovi applicazione il principio di alternatività Iva – imposta registro, ex articolo art. 40, D.P.R. 131/1986, rispetto all'operazione “sottostante”. In altri termini, **ciò che deve guidare** per la corretta tassazione ai fini dell'imposta di registro dei decreti **ingiuntivi è la “natura” dell'operazione** dalla quale deriva il decreto ingiuntivo oggetto di registrazione.

Lo stesso concetto deve trovare applicazione **anche con riferimento agli eventuali atti enunciati nel decreto ingiuntivo**. Infatti, come stabilito dalla **Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sentenza n.48/50/12**, l'accordo transattivo già soggetto ai Iva e citato nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale **sconta l'imposta di registro fissa** e non proporzionale. L'enunciazione è un istituto “neutrale” che non rappresenta una circostanza idonea a modificare la modalità di tassazione di un atto.

Da un punto di vista operativo, quindi, si rende necessario procedere con una “ricerca” a ritroso circa la **natura delle operazioni dalle quali deriva il decreto ingiuntivo oggetto di tassazione da parte dell'Amministrazione finanziaria**.

RISCOSSIONE

La nuova rateazione dei debiti verso Equitalia con istanza entro il 31 luglio 2014

di Cristoforo Florio

L'**art. 11-bis del D.L. 24.4.2014, n. 66**, in vigore dal 24 giugno u.s. a seguito della conversione in legge avvenuta con provvedimento di legge 23.06.2014, n. 89, ha previsto una **speciale forma di rateazione** dei debiti verso Equitalia per tutti i contribuenti che risultino **decaduti, alla data del 22 giugno 2013**, da un **precedente piano di dilazione dei ruoli**. Più specificamente, la norma in esame prevede che il contribuente decaduto dal beneficio della rateazione di cui all'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 possa richiedere di essere ammesso ad un **nuovo piano di dilazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili**, a condizione che:

- la **decadenza** dal precedente piano sia intervenuta **entro e non oltre il 22 giugno 2013**; e
- la **richiesta di ammissione** al nuovo piano sia presentata **entro e non oltre il 31 luglio 2014**.

Il nuovo piano di dilazione eventualmente concesso in presenza dei presupposti di legge **non sarà prorogabile ulteriormente** e il debitore decadrà dallo stesso in caso di **mancato pagamento di due rate**, anche non consecutive.

L'istituto della rateazione è diventato in questi ultimi anni uno strumento molto diffuso e utilizzato dai contribuenti i quali, tra difficoltà finanziarie, crisi aziendali e ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione hanno fatto sempre più ricorso a tale forma di pagamento dei debiti iscritti a ruolo. L'immissione in un piano di rateazione è inoltre particolarmente importante in quanto, fintanto che non sia intervenuta decadenza dalla dilazione accordata dall'ente di riscossione, il contribuente **non è considerato inadempiente nei confronti della Pubblica Amministrazione**, potendo così ottenere – ad esempio – il **certificato di regolarità fiscale** per poter partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi in ambito pubblico o il **Documento Unico di Regolarità Contributiva** (c.d. "DURC").

Inoltre il contribuente che paga a rate nell'ambito di un piano di dilazione accordato è al riparo dalle azioni cautelari o esecutive esperibili – ai sensi di legge – da parte di Equitalia (fermi, ipoteche, pignoramenti).

La normativa *de qua* nasce dalla volontà di concedere una possibilità ai contribuenti decaduti – alla data del 22 giugno 2013 – da una pregressa dilazione di pagamento dei ruoli; il *dies a quo* prescelto dal legislatore coincide con il momento di entrata in vigore del D.L. n. n. 69/2013 (c.d. “**Decreto del Fare**”), con il quale erano state introdotte una serie di condizioni più favorevoli rispetto al passato per i contribuenti che volessero usufruire dei pagamenti rateali. Infatti, il predetto decreto era intervenuto a modificare l’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, disponendo – tra le varie misure di favore – che il debitore sarebbe decaduto dal beneficio della dilazione in caso di **omesso pagamento di 8 rate del piano, anche non consecutive**, rispetto alla precedente causa di decadenza che prevedeva la perdita dell’agevolazione con l’omesso versamento di sole due rate consecutive del piano di ammortamento.

Passando all’esame della norma di legge di cui all’articolo 11 *bis* citato, si ricava l’**assenza di particolari cause di esclusioni soggettive e/od oggettive**; pertanto, al ricorrere dei presupposti sopra riepilogati, chiunque aveva un piano di rateazione concesso ai sensi dell’articolo 19 del decreto n. 602/73 potrà accedere nuovamente al beneficio della dilazione di pagamento. Lo stesso dicasi con riguardo al profilo oggettivo, per il quale sarà possibile la riammissione alla dilazione per tutte le tipologie di tributi e contributi rateizzabili (IRPEF, IVA, IRES, imposta di registro, contributi INPS, premi INAIL, ecc.).

Per fruire della nuova rateazione occorre avvalersi dell’**apposita modulistica** predisposta dall’ente di riscossione e pubblicata sul sito internet www.gruppoequitalia.it, nella sezione “Rateizzare”, sotto la denominazione “Istanza di rateazione ai sensi dell’art. 11-bis del Decreto Legge n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014”. La domanda, compilata su tale modulo e comprensiva della documentazione necessaria (inclusa copia del documento di riconoscimento), si potrà presentare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mano presso uno degli sportelli dell’agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.

Il nuovo piano di dilazione concesso ai sensi dell’art. 11-bis del D.L. n. 66/2014 potrà essere rilasciato per un **massimo di 72 rate mensili**, restando **esclusa la possibilità** di richiedere la c.d. “dilazione straordinaria” sino a **120 rate mensili**. Inoltre, una volta accordato, il piano non potrà essere ulteriormente prorogato, neanche nell’ipotesi di peggioramento dello stato di difficoltà finanziaria del contribuente debitore. Un’ulteriore aspetto di differenziazione rispetto ai piani “ordinari” riguarda il profilo della **decadenza**, che si verifica con il **mancato pagamento di due rate**, anche non consecutive (in luogo delle attuali otto rate, anche non consecutive, previste per i piano “ordinari”). In mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra possibile richiedere la concessione di rate variabili di importo crescente per ciascun anno, in luogo della classica rata costante.

L'ammissione al nuovo piano di dilazione **impedirà** all'ente di riscossione l'**iscrizione di ipoteca** sugli immobili del debitore (art. 77 del D.P.R. n. 602/73) nonché l'**iscrizione del fermo amministrativo** sui veicoli (art. 86 del D.P.R. n. 602/73). Laddove, invece, Equitalia avesse già iscritto in precedenza l'ipoteca e/o il fermo, la misura cautelare manterrà i suoi effetti sino al pagamento dell'ultima rata del nuovo piano di dilazione. Non sembrano peraltro esserci preclusioni alla possibilità di domandare la dilazione quando, a causa della precedente decadenza dalla dilazione, il debitore sia stato sottoposto a procedure esecutive (pignoramento presso terzi, espropriazione immobiliare). In tal caso, la concessione della dilazione dovrebbe immediatamente bloccare la procedura esecutiva, eccezion fatta per le ipotesi in cui, ad esempio, il bene immobile pignorato sia già stato venduto all'asta o, più in generale, i procedimenti espropriativi siano oramai terminati.

Dal tenore letterale della norma emerge, inoltre, la possibilità di ottenere il nuovo piano di rateazione **indipendentemente dalla tipologia di rateazione precedentemente accordata al contribuente** (rateizzazione ordinaria fino a 72 rate, rateizzazione in proroga ordinaria con ulteriori 72 rate, rateizzazione straordinaria fino a 120 rate e in proroga straordinaria con ulteriori 120 rate, ai sensi del combinato disposto del più volte citato articolo 19 del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. 6 novembre 2013).

Va inoltre evidenziato che l'articolo 11 *bis* in esame ha **abrogato l'articolo 10, comma 13-ter, del D.L. n. 201/2011**, che aveva introdotto la possibilità straordinaria di prorogare le dilazioni di pagamento dei debiti tributari concesse fino al 28 dicembre 2011, che non fossero ancora prorogate a tale data, ove interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate. In particolare, secondo la norma abrogata vi era la possibilità di prorogare dette dilazioni per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che il debitore comprovasse un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

Nel contributo che verrà pubblicato su **Euroconference NEWS di domani** ci soffermeremo sulla problematica della **decadenza dal piano di rateazione dei ruoli** e sulla distinzione rispetto alla **revoca**.

ACCERTAMENTO

Studi di settore: di refuso in refuso

di **Giovanni Valcarenghi**

Se tutto va per il verso giusto, è **legittimo ritenere** che **entro il prossimo 20 agosto** dovremmo **riuscire ad ottenere le istruzioni corrette** per la compilazione degli studi di settore ed un software Gerico che funziona senza intoppi.

Non è poco, se si considera il **ritmo quasi frenetico** con cui quest'anno **si sono susseguiti correzioni** ai modelli, **evoluzioni** del software, **implementazioni** dei programmi di controllo e chi più ne ha più ne metta (e c'è ancora tempo per migliorare). Da ultimo, il giorno 17 luglio è stata pubblicata sul sito delle Entrate una [errata corrigé](#) delle **istruzioni per la compilazione dello studio** di settore **VG40U**, quello, per capirci, che debbono utilizzare **le immobiliari** di gestione e di compravendita, compresi i soggetti che affittano aziende o rami d'azienda.

Le modifiche sono riassumibili nella tabella che segue:

Rigo F01Ricavi tipici Le modifiche apportate precisano che nel rigo debbono essere **indicati i ricavi derivanti dall'affitto di aziende**, mentre in precedenza si desumeva che dovessero essere esclusi i ricavi derivanti dall'affitto di rami d'azienda

Rigo F05Gestioni
accessorie

ACCERTAMENTO

Frodi carosello e deducibilità dei costi

di Luigi Ferrajoli

Con le recenti **sentenze n. 13800 e n. 13806 del 18/6/2014** la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della efficacia retroattiva “*in bonam partem*” della nuova formulazione dell'**articolo 14, comma 4-bis**, della **L. 537/1993**, ribadendo, sulla scorta di quanto affermato dallo stesso legislatore, l'applicabilità della norma anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore della novellata disposizione, ove più favorevole.

Le pronunce affrontano il tema della deducibilità dei **costi da reato**, alla luce della novella normativa che non ammette in deduzione i costi e le spese sostenute per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi **direttamente** utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come **delitto** non colposo, con una formula più stringente rispetto all'originaria previsione che escludeva dalla deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività “**qualificabili come reato**”.

La questione affrontata dalla Cassazione nelle due sentenze concerne la ripresa a tassazione ai fini IVA per presunta **illegittima detrazione** d'imposta formulata ai danni di una Società di capitali, asseritamente coinvolta in una frode fiscale c.d. **carosello** in qualità di soggetto utilizzatore delle fatture passive emesse per operazioni considerate “**soggettivamente**” inesistenti – aventi ad oggetto la cessione di materiale informatico.

La Corte di Cassazione, rilevato che il quadro indiziario avrebbe potuto e dovuto insospettire un **operatore diligente** sulla qualità di cartiera della società contraente, giudica corretta la statuizione della CTR che esclude la **buona fede** della società contribuente in quanto consapevole del sistema di evasione fiscale.

Tuttavia, i giudici di legittimità non possono che affermare **l'irrilevanza** ai fini della deducibilità dei costi dell'accertamento della **consapevolezza** o meno della frode da parte della società cessionaria per applicabilità alla fattispecie controversa del “*jus superveniens*” e disporre la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale per la verifica dei costi che potranno ritenersi deducibili alla stregua della **normativa sopravvenuta**, rideterminando le eventuali imposte dirette dovute dalla società.

Il principio della Suprema Corte è chiaro: “*ai soggetti coinvolti nelle “frodi carosello” non è più contestabile, alla luce della nuova norma, la deducibilità dei costi, in quanto i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente “al fine di commettere il reato” ma, salvo prova contraria, per*

essere commercializzati e venduti. Non è dunque più sufficiente il **coinvolgimento** od anche la **consapevolezza dell'acquirente** in operazioni che siano fatturate da soggetto diverso dall'effettivo fornitore perché non siano deducibili, ai fini delle imposte sui redditi, i costi relativi alle predette operazioni, in quanto la precedente condizione **normativa di indeducibilità** fondata sul mero "collegamento" tra i costi portati in deduzione e la condotta lecita, è stata sostituita dalla necessità della prova che i costi si riferiscano all'acquisto di beni o servizi che vengono **direttamente** utilizzati come "**mezzo**" o "**strumento**" per commettere un "delitto doloso".

La **sentenza n. 13806/2014** si sofferma anche sull'**aspetto probatorio** delle operazioni in contesto, ribadendo l'onore di **prova contraria** che incombe sul contribuente di essersi trovato nella situazione di oggettiva inconoscibilità della frode, stabilendo che: "Occorre tuttavia precisare che il soggetto – cessionario, ove tenuto a fornire la prova contraria, non può ritenersi vincolato esclusivamente alla dimostrazione della effettività della operazione, bene potendo verificarsi l'ipotesi in cui lo stesso abbia svolto con **scrupolosa diligenza** le trattative e concluso l'accordo negoziale conformemente alla condotta richiesta ad un accordo operatore del settore, rimanendo non solo del tutto estraneo alla frode cui ha partecipato con terzi il (fittizio) soggetto-cedente, ma addirittura ignaro della esistenza della stessa frode. Correttamente è stato rilevato, infatti, come illeciti tributari commessi da altri soggetti non possano ridondare – traducendosi in una sorta di responsabilità oggettiva – a sfavore del contribuente in "buona fede", negandogli l'esercizio del diritto alla detrazione IVA versata in rivalsa, ed è stato, pertanto, opportunamente specificato che il **soggetto-cessionario**, qualora non sia in grado di dimostrare, con riferimento al cedente, che la **operazione fatturata** è "**reale**" e non fittizia, può egualmente fornire **idonea prova** contraria, dimostrando che dagli elementi conoscitivi acquisiti nel corso delle trattative e della operazione condotta con il soggetto-cedente non erano emerse circostanze o anomalie tali da indurre a sospetto e quindi escludere **l'incolpevole affidamento** sulla regolarità fiscale della operazione".

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Natura e mondanità

di Chicco Rossi

Dopo un inizio di luglio all'insegna dell'instabilità metereologica, il tempo pare finalmente essersi assestato, con il mitico anticiclone delle Azzorre che finalmente ha preso posizione sulla cara vecchia Europa e allora andiamo a conoscere l', costituito oltre che da , dalle isole di ,,, e .

Base di appoggio non può che essere la regina dell'arcipelago quella **Ponza** tanto **mondana** quanto **selvaggia** con il suo **mare cristallino**, per poi concentrarsi su alcune gite in gommone alla scoperta delle altre isole dell'arcipelago, in *primis* quella **Palmarola, riserva naturale**, tant'è vero che il suo nome lo si deve alla **palma nana, l'unica originaria dell'Europa**.

Per non parlare di **Santo Stefano** dove si trova l'omonimo **carcere**, fatto costruire da **Ferdinando IV** nel periodo borbonico e in uso fino al 1965, le cui celle ospitarono, durante il fascismo, tra gli altri, Luigi **Settembrini**, amico di quel **De Sanctis** a cui dobbiamo quella grande opera che è la **Storia della letteratura italiana**, e un certo Sandro **Pertini**.

Ponza, che in greco antico vuol dire mare, è la più grande delle isole dell'arcipelago e per gli amanti della storia è bene ricordare come sia stata l'esilio di **Agrippina minore** e della sorella **Livilla** a causa di una tentata congiura nei confronti di **Caligola**.

L'isola è un continuo **saliscendi** per vie che tagliano **case colorate** e che offrono **panorami mozzafiato** degni della miglior Grecia fino ad arrivare sul mare per prendere un gommone e andare alla scoperta delle **grotte di Pilato**, caverne scavate a livello del mare, tra di loro collegate e destinate all'allevamento delle **murene**, per poi dirigersi verso il **relax** promesso dalla **spiaggia del Frontone** sopra la quale si erge l'omonimo fortino. Ancora visibili sono i resti delle miniere, da cui veniva estratta la perlite, una matrice grigiastra di ceneri e lapilli. Ma l'isola fu sfruttata anche per l'estrazione della betonite.

E dopo una splendida giornata di mare come concludere meglio se non andando a cenare all'**Acqua pazza? Gamberi rossi** in salsa di **arancio**, mango e **ricci di mare** per iniziare, proseguendo con un "classico" **candele cacio e pepe**. Ops ci siamo scordati il pesce bianco e le zucchine a chiusura di un primo di massima eccellenza.

Visto che la vita va presa con brio, allegria ed entusiasmo, quale miglior abbinamento se non un **Riserva del fondatore Giulio Ferrari?** Che dire? Un mio amico si limiterebbe a un

emblematico **commovente**, ma non si può non parlare di questa spumante che poco ha da invidiare ai blasonati francesi.

Emblema dell'italianità e delle nostra eccellenza, uve **chardonnay** al 100% provenienti solo da **Maso Pianizza**, con una **maturazione di 16 anni** su lieviti selezionati. Perlage perfetto e un colore giallo paglierino brillante con riflessi dorati lo rendono attraente al solo sguardo. E se c'è stato amore a prima vista, la prosecuzione è un patto di fedeltà eterno. **Bouquet perfetto** con sentori di agrumi, frutta secca, acacia, miele e note minerali. In bocca si conferma per pienezza ed eleganza.

In un esaltazione di italianità, proseguiamo con un delicato filetto di pesce bianco con colori e profumi mediterranei, un modo semplice per parlare di dentice, orata, spigola.... In fin dei conti il mare *nostrum* era veramente *nostrum*...

Lo accompagniamo a un **Biancolella**. Ma non avevamo detto che è l'uvaggio di Ischia (si veda “[L'isola che non ti aspetti](#)” del 25 ottobre 2013)?

Confermato, ma è proprio con i **Borbone** che intorno alla **metà del '700** è stato portato a **Ponza** e tra quelli che credono in questo vino che si abbina splendidamente ai piatti di pesce c'è quell'Antonio **Santarelli** del **Casale del Giglio** che abbiamo già incontrato (si veda “[Nei dintorni del Canale Mussolini](#)” del 21 marzo 2014)

Il **Faro della Guardia** è un Biancolella in purezza dal colore giallo con riflessi leggermente verdolini che richiamano le acque cristalline dell'isola. All'olfatto si presenta molto intenso con richiami di frutta gialla e in particolare di pesca e albicocca. Al gusto ha una grande sapidità, e chiude con un retrogusto lungo e persistente con note fruttate ed agrumate.

Poi tutti a letto perché il giorno dopo bisogna andare alla scoperta di **Ventotene**, altra perla dell'arcipelago pontino, luogo di esilio di Giulia, l'unica figlia di **Augusto** del cui passaggio sull'isola ne sono testimonianza i resti di “**Villa Giulia**” nella zona di “**Punta Eolo**”.

E a questo punto non resta che dire benvenuta estate e **buone vacanze a tutti...**